CAMERA DEI DEPUTATI N. 4205

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 3 luglio 1967

Norme in materia di enfiteusi provenienti da liquidazioni di usi civici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607, relativa alla determinazione dei nuovi criteri per la fissazione dei canoni dell'enfiteusi e per la affrancazione, sono sorte perplessità sulla estensione delle nuove norme anche a quegli speciali canoni e rapporti, certamente di natura enfiteutica, che si costituiscono, per legge, a seguito del procedimento di liquidazione degli usi civici.

Le perplessità sono aggravate dalla considerazione che la legge n. 607 del 1966, mentre negli articoli 1 e seguenti si richiama alla enfiteusi classica regolata dal codice civile, nell'articolo 13 si è preoccupata di estendere le sue disposizioni di carattere sostanziale e procedurale ad altri rapporti assimilabili all'enfiteusi, senza peraltro menzionare quelli di cui alla legge sugli usi civici. Mentre è indiscutibile che anche questi rapporti rientrano tra quelli enfiteutici e interessano notevole numero di coltivatori diretti, sarebbe grave sperequazione giuridica ed economica non applicare ad essi le nuove norme in vigore limitatamente alla nuova procedura di affrancazione e al contenimento in quindici annualità della capitalizzazione dei canoni.

Considerata, infatti, la particolare natura dei diritti di uso civico e la speciale legislazione che ne regola l'accertamento e la liquidazione, si è ritenuto opportuno non modificare le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 che, come è noto, riguardano la formazione dei canoni enfiteutici imposti su terreni provenienti da liquidazione di usi civici a seguito di legittimazione o quotizzazione.

Pertanto, onde evitare ogni futura discussione e seguendosi lo schema della legge n. 607 del 1966, si reputa opportuno inserire legislativamente nell'articolo 13 la espressa previsione dei rapporti in esame.

Però, per mantenere la estensione nei limiti voluti dalla legge n. 607 del 1966 nel senso cioè di applicare i nuovi criteri in considerazione dei fini del miglioramento delle colture agrarie e della posizione dei piccoli coltivatori, si ritiene opportuno stabilire espressamente che la proposta estensione si applichi « sempre che si tratti di terreni in atto utilizzati a coltura agraria ». Questo è il vero oggetto delle enfiteusi previste dalla legge del 1927 sugli usi civici (e relativo regolamento) e questo deve rimanere l'oggetto della estensione dei benefici previsti dalla nuova legge, che non può indulgere a speculazioni e permettere che i nuovi criteri si applichino anche a favore di coloro che non sono coltivatori o utilizzano le terre a fini industriali o commerciali, o comunque diversi da quelli agrari.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) alle enfiteusi comunque costituite in applicazione della legge 16 giugno 1927, numero 1766 e del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, numero 332, sempre che si tratti di terreni in atto utilizzati a coltura agraria, e salvo quanto disposto dagli articoli 10 e 20 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 ».